

- AVV. CRISTIANO DALLA TORRE -

Via Monte Piana, 14 - 31100 Treviso
Telefono e fax 0422 435364
E.mail avv.c.dallatorre@alice.it PEC cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

* * *

RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.

* * *

In favore della Prof.ssa **ROSANNA MOSCHETTO**, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Dalla Torre, del Foro di Treviso, Codice Fiscale DLL CST 69A07 L407 E, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dello stesso in via Monte Piana n. 14, C.A.P. 31100 – Treviso (TV) in forza di mandato allegato al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0422/437657, ovvero all'indirizzo PEC cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it

parte ricorrente

contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Piazza S. Marco n. 63, C.A.P. 30124 – Venezia (VE)

parte resistente

per l'annullamento anche previa sospensiva

- del Provvedimento (prot. 0005973 del 02.07.2018) con il quale il MIUR ha annullato, in autotutela, il trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Rosanna Moschetto presso Sicilia Ambito 009 e ha confermato l'assegnazione definitiva della stessa per l'anno scolastico 2018-19 presso il CTP di Montebelluna - TVCT70500Q - sede di precedente titolarità (**all.to n. 1 – provvedimento 02.07.2018 MIUR**) nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente.

* * *



Si premette.

1. La Prof. Moschetto ha presentato domanda di *trasferimento per la scuola secondaria di I grado* per l'anno 2018-19 (**all.to n. 2 – Domanda di mobilità**).
2. Fra gli allegati alla domanda di trasferimento vi è la dichiarazione secondo la quale la ricorrente è titolare dei benefici della precedenza di cui all'art. 23, commi 14 e 15, del CCNI concernente la mobilità del personale della Scuola (**all.to n. 3 – dichiarazione personale per determinazione dei benefici ed allegati alla domanda di trasferimento**).
3. L'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, “*ESAMINATE le domande degli interessati e tenuto conto delle preferenze espresse*” con provvedimento Prot. n. 5748 del 27.6.2018 ha decretato il trasferimento della ricorrente. (**all.to n. 4 – decreto di trasferimento**).
4. Con atto Prot. n. 3616 del 28.6.2018 il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Treviso **ha notificato alla Prof.ssa Moschetto “l'avvenuto trasferimento da: TVCT70500Q – CTP di Montebelluna a: SIC 0000009 – SICILIA AMBITO 0009 – Provincia di Catania - Istruzione per Adulti”** (**all.to n. 5 – notifica del trasferimento**).
5. In tale provvedimento Le è stato espressamente comunicato che dal 1.9.2018 avrebbe dovuto assumere servizio presso la nuova sede.
6. La ricorrente ha verificato che la propria domanda è stata accolta e che la stessa è risultata effettivamente trasferita in Sicilia Ambito 0009 - Provincia di Catania - Istruzione per Adulti, con effetto dal 01.09.2018, data in cui la stessa avrebbe dovuto assumere servizio presso la nuova sede, così com'è emerso dalla pubblicazione dei trasferimenti dell'Ufficio Territoriale di Catania, Prot. 0011378 (**all.ti n. 6 e 6-bis – Pubblicazione dei Trasferimenti e relativa Tabella**).
7. In data 30.6.2018 la Prof.ssa Moschetto, pertanto, ha risolto il contratto di locazione (**all.ti n. 7 e 8 – Contratto di locazione e risoluzione**).
8. Come un fulmine a ciel sereno, incomprensibilmente ed altrettanto



illegittimamente (per quanto diremo *amplius infra*), con provvedimento del 02.07.2018, il Ministero ha annullato, “*in autotutela della propria nota, prot. 5748 del 27.06.2018*”, il provvedimento di trasferimento della ricorrente nell’Ambito 0009 Sicilia e, contestualmente, ha confermato l’assegnazione definitiva della stessa per l’anno scolastico 2018-19 presso il CTP di Montebelluna - TVCT70500Q - sede di precedente titolarità (*gr. all.to n. 1*).

9. La ricorrente si è vista, quindi, costretta ad impugnare tale erroneo provvedimento, chiedendo l’espletamento del tentativo di conciliazione (*all.to n. 9 – Domanda di tentativo di conciliazione*), diffidando l’Ufficio Scolastico di Catania di mantenere disponibile il suddetto posto (*all.to n. 10 – Diffida Prot. n. 12330 del 9-10.7.2018*).

10. Atteso che il tentativo di conciliazione non ha sortito esito alcuno, la Prof.ssa Moschetto, come sopra rappresentata e difesa ricorre d’urgenza alla S.V. Ill.ma per ottenere l’annullamento dell’impugnato provvedimento nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente.

* * *

EUMUS BONI IURIS

A. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 23, COMMI 14 E 15, DEL CCNI

OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI

11. La ricorrente ha richiesto e, in un primo momento, ottenuto il trasferimento in Provincia di Catania, **anche** in quanto titolare dei “*benefici di precedenza*” di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per aver prestato la propria attività di docente presso Istituti di istruzione per Adulti.



12. L'Amministrazione, "**ESAMINATE le domande** degli interessati e tenuto conto delle preferenze espresse", ha ritenuto di dover accogliere tale domanda disponendo il relativo trasferimento (*cf. all.to n.4*).

13. Il provvedimento del MIUR, che a soli sei giorni di distanza dal precedente, ha disposto l'annullamento del trasferimento della Prof.ssa Moschetto nella sede territoriale da Lei richiesta, risulta *ictu oculi* del tutto inspiegabile ma soprattutto immotivato e, quindi, come tale illegittimo.

14. Invero, l'Amministrazione scrive che "**la suddetta precedenza non doveva essere riconosciuta**" ma non spiega le ragioni per le quali, dopo aver riconosciuto sussistente la precedenza richiesta, ha ritenuto di non doverla più riconoscere e, quindi, di dover annullare in via di autotutela il proprio precedente provvedimento.

15. "**L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata** e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150)" (C.d.S., Sez. V, 25.5.2017, n.2457).

16. Invero, "**la funzione propria della motivazione del provvedimento amministrativo è consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale la Pubblica amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese**, e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato" (TAR Lecce, Sez. III, 16.01.2018, n.44).



17. Alla luce dei suesposti principi è di tutta evidenza che l'atto impugnato è palesemente illegittimo per omessa e/o insufficiente motivazione in quanto l'Amministrazione, dapprima, ha concesso il trasferimento per la riconosciuta precedenza e, successivamente, ha annullato tale atto sul presupposto di non doverla riconoscere, senza, tuttavia, rendere edotta la parte:

- a) né delle ragioni per le quali *“la suddetta precedenza non doveva essere riconosciuta”*
- b) né dell'iter seguito per ritenere di non poter o dover riconoscere tale precedenza.

18. Né l'atto illegittimo può ritenersi sanato e/o sanabile da una motivazione successiva, atteso che secondo l'altrettanto pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale a mente del quale *“Nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela oltre che del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c. proc. amm.) e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo (art. 1 c. proc. amm.) i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa”* (ex multis cfr. TAR Umbria, Sez. I, 21.02.2013, n.105).

19. Ciò è ancor più evidente se solo si considera che a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (dal 1.12.2009, trattato ratificato con la Legge n. 130/2008), la Carta di Nizza viene espressamente equiparata al *«valore giuridico dei Trattati»* (art. 6 c. 1 Trattato UE), e l'obbligo di motivazione è stato elevato a principio comunitario, quale parte integrante del *«diritto ad una buona amministrazione»* garantito dall'art. 41, comma 2, della suddetta Carta.

20. Tant'è vero che la stessa Corte Costituzionale (sentenza 5.11.2010, n.310) ha affermato la rilevanza costituzionale dell'obbligo di motivazione oltre che *«quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità»*, come *«preordinato alla tutela del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 e 113 Cost.»*.

*



21. A prescindere dai suesposti rilevi, in ogni caso il provvedimento adottato è illegittimo siccome infondato in fatto e in diritto.

22. Giova in questa sede riportare i commi 14 e 15 dell'art. 23 (“*Disposizioni generali per posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie nonché per i posti di istruzione per adulti?*”) del CCNI concernente la mobilità del personale della Scuola:

*“14. In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano **COMUNQUE** maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.*

*15. Analogamente a quanto disposto nel precedente comma, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia **COMUNQUE** maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione”.*

23. E' di tutta evidenza che **per ottenere “i benefici di precedenza” di cui all'articolo sopracitato è necessario che il richiedente (nel caso di specie, la Prof.ssa Moschetto) alla data di presentazione della domanda di trasferimento abbia conseguito **COMUNQUE** tre anni di servizio.**

24. Requisito pienamente sussistente in capo alla ricorrente alla data di presentazione della domanda di trasferimento.

25. La circostanza che la stessa abbia maturato i tre anni, comprendendo nel computo anche quello appena conclusosi non è di alcun rilevanza in ordine alla materia di cui trattasi ed in particolare per godere dei “benefici di precedenza” di cui all'art. 23, commi 14 e 15 del CCNI, così come correttamente valutato dal MIUR con il primo provvedimento di concessione del trasferimento (*gr. all.to n. 4*).



26. Invero, come si evince chiaramente dalla sola lettura della norma, **NON È STATO POSTO ALCUNO SBARRAMENTO TEMPORALE PER IL CONSEGUIMENTO DEI “TRE ANNI DI SERVIZIO...”**

27. Al contrario, è stata espressamente e ripetutamente utilizzata la locuzione “**COMUNQUE MATURATI**”, senza – si ribadisce – nulla specificare in ordine al “quando” maturati.

28. Nel caso di specie, la Prof.ssa Moschetto, al momento di presentazione della domanda di trasferimento, nell’allegata dichiarazione personale per la determinazione dei benefici di cui all’art.23 CNNI, ha specificatamente evidenziato di aver già maturato i tre anni richiesti, in quanto in tale momento aveva già effettivamente prestato 180 gg. di servizio, tempo utile per calcolare un’annualità (*cf. all.to n. 3*).

29. Se le parti contraenti avessero voluto stabilire un termine entro il quale i più volte citati tre anni di servizio avrebbero dovuto essere conseguiti, è di tutta evidenza che, da un lato, avrebbero espressamente indicato un termine entro il quale il requisito avrebbe dovuto essere conseguito per poter essere preso in considerazione nella domanda e, in ogni caso, non avrebbero certamente utilizzato, e per ben due volte, la locuzione “*comunque*” che – com’è noto – sta ad indicare “in ogni caso”, “in qualunque modo”.

30. Ma così non è stato.

31. Peraltro, non possiamo esimerci dall’evidenziare che **le c.d. “Precedenze” si riferiscono tutte a situazioni esistenti al momento della presentazione della domanda e sono del tutto scollegate da qualsiasi altro riferimento temporale che non sia quello dell’esistenza al momento della domanda.**

32. Non è, quindi, dato capire perché mentre per tutte le altre condizioni di precedenza è necessario e sufficiente che siano esistenti e/o maturate alla data di presentazione della domanda, solamente per questa condizione la decorrenza dovrebbe essere diversa.

33. Come sopra evidenziato, è di tutta evidenza che se le parti contrattuali avessero



inteso che solo per questa condizione dovesse valere un termine diverso da quello di presentazione della domanda lo avrebbero stabilito espressamente.

34. Tant'è vero che, laddove non si deve tener conto dell'anno in corso, tale circostanza è stata chiaramente ed espressamente indicata nel Contratto.

* * *

B. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 5, DELL'O.M. N. 207 DEL 9.3.2018

OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA

ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI

35. Sotto altro profilo, poi, il provvedimento impugnato è comunque del tutto illegittimo anche nella parte in cui l'Amministrazione, "ESAMLATA la situazione dei posti disponibili dopo i movimenti", dopo aver annullato il trasferimento interprovinciale della docente Rosanna Moschetto presso Sicilia Ambito 0009, ha ritenuto di dover "conferma(re) l'assegnazione definitiva per l'anno scolastico 2018-2019 presso il CTP di Montebelluna – TVCT70500Q – sede di precedente titolarità" (gr. all.to n. 1)

36. In realtà, contrariamente a quanto *ex adverso* dichiarato, se l'Amministrazione avesse correttamente esaminato la situazione dei posti disponibili dopo i movimenti avrebbe potuto facilmente evincere che in Provincia di Catania, sull'Ambito 0009 vi sono ancora disponibili n. 2 posti per l'Istruzione per gli Adulti, presso il C.T. n. 9 S.M. Ponte del Comune di Palagonia (CT), **codice meccanografico CTCT70400D**: tali posti, infatti, si sono resi disponibili a seguito del trasferimento dei docenti R.M. Maugeri e M.A. Moschella (gr. all.to nn. 6 e 6-bis).

37. Pertanto (quand'anche si dovesse ritenere legittimo – ma così non è – l'annullamento del trasferimento sul presupposto dell'insussistenza della precedenza *ex art. 23, c. 14 e 15, CCNI*), **in ogni caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto**



concedere il trasferimento su uno di tali posti anche solo in virtù della precedenza ex art. 9, comma 5, dell'O.M. 9.3.2018 n. 207 (all.to n. 12).

38. In particolare, l'art. 9 della succitata Ordinanza Ministeriale dispone testualmente che:

“4) *L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.*

5) **Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.** *In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte”.*

39. Nel caso di specie la ricorrente ha espressamente indicato la propria disponibilità per l'insegnamento:

- a) presso una scuola ospedaliera
- b) presso una scuola carceraria
- c) agli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (*cf. all.to n. 2, pag. 7*).

così come previsto dall'art. 9, comma 3, della succitata ordinanza ministeriale.

40. Pacifico, quindi, il diritto della ricorrente ad ottenere – quanto meno – il trasferimento su uno dei due posti disponibili in Provincia di Catania, Ambito 0009, Istruzione per gli Adulti, presso il C.T. n. 9 S.M. Ponte del Comune di Palagonia (CT),



codice meccanografico CTCT70400D.

*

41. Alla luce delle suesposte considerazioni non vi può essere dubbio alcuno dell'illegittimità del Provvedimento prot. 0005973 de 02.07.2018, con il quale il MIUR ha annullato, in autotutela, il trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Rosanna Moschetto presso Sicilia Ambito 009 - Provincia di Catania - Istruzione per Adulti e ha confermato l'assegnazione definitiva per l'anno scolastico 2018-19 presso il CTP di Montebelluna - TVCT70500Q - sede di precedente titolarità, e, pertanto, se ne chiede l'annullamento ivi compreso ogni ulteriore atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente, con ogni ulteriore conseguente statuizione.

* * *


PERICULUM IN MORA

42. Per quanto attiene al *periculum in mora* esso risulta *per tabulas*.

43. Invero, l'ingiusto ed erroneo annullamento del trasferimento – già conseguito! – integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

44. Innanzitutto, la necessità di un provvedimento d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, trova giustificazione nel fatto che entro il 31.08.2018, sui posti rimasti liberi e vacanti (come quello prima assegnato e poi revocato alla ricorrente) verranno assegnate le nomine di ruolo: la ricorrente, pertanto, qualora dovesse risultare vincitrice a seguito di un giudizio di merito si vedrebbe definitivamente precluso il trasferimento in tale sede in quanto il posto sarebbe stato già assegnato ad altro docente.

45. Non solo.

46. Per evitare ulteriori costi di canoni di locazioni, pagamenti di penali e spese per viaggi da e per Catania, felice di riabbracciare finalmente ed in modo continuativo la sua famiglia 



[REDACTED] la ricorrente ha provveduto a disdire prontamente l'appartamento che aveva preso in affitto a Biadene di Montebelluna (*all.ti nn. 7 e 8 – contratto di locazione e disdetta*).

47. La ricorrente, quindi, dal 01.07.2018 si è trovata priva dell'abitazione, con difficoltà trovata vicino alla scuola in cui era stata assegnata (dal momento che la ricorrente non è automunita).

48. L'ulteriore lontananza dal marito e dal figlio [REDACTED] – entrambi residenti a [REDACTED] (*cf. all.to n. 3*) – le preclude, altresì ed ancora, la possibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità del minore e con inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.

49. Né vanno sottaciute le gravi difficoltà, anche di natura economica, che la stessa ha già dovuto subire e che, a causa del provvedimento erroneo oggi impugnato, non possono che aggravarsi, derivanti dall'assegnazione di una sede di servizio in una Provincia della Regione Veneto, luogo quest'ultimo certamente distante da quella della famiglia e non facilmente raggiungibile neppure nei periodi non lavorativi, quali il fine settimana.

50. Sotto altro profilo, il mancato annullamento del provvedimento impugnato creerebbe un danno ingiusto non solo alla ricorrente ma financo al corretto funzionamento della scuola.

51. In altri termini, una tardiva pronuncia giudiziale non solo non sarebbe utile al fine del trasferimento ma potrebbe comportare anche l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di nomina e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni nomina è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

52. La misura cautelare richiesta, pertanto, non solo eviterebbe alla ricorrente un danno ingiusto ed irreparabile ma, al contempo, scongiurerebbe il rischio per l'amministrazione di disporre nomine soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di trasferimenti/immissioni in ruolo illegittimamente disposti, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio.



*

53. Sotto altro profilo, poi, non possiamo esimerci dall'evidenziare che la *ratio* sottesa a favorire “*comunque*” la mobilità dei docenti che hanno maturato un'esperienza nell'insegnamento presso i C.P.I.A. discende dalla “*peculiarità delle attività d'insegnamento nei corsi*” per adulti, così come costantemente ribadito da tutta la legislazione vigente in materia di C.P.I.A..

54. Invero, essendo ~~difficile reperire~~ docenti con consolidata esperienza d'insegnamento nei suddetti corsi, il Legislatore tende ad agevolarne la mobilità con l'evidente intento di garantire una maggior esperienza e preparazione didattica su tali corsi: in tal modo si evita che tali corsi vengano affidati a docenti di prima nomina, come tali inesperti o, comunque, meno esperti.

55. Pertanto, non riconoscendo il trasferimento in favore della ricorrente in uno dei 3 succitati posti liberi, si finirebbe per agevolare l'assegnazione di tale posto ad un docente neoassunto, senza alcuna esperienza nello specifico settore.

56. Si creerebbe, quindi, un evidente ed irreparabile danno all'Istituzione Scolastica che, non potendo usufruire di un “soggetto esperto”, vedrebbe precluso proprio quel “*miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti*” (Decreto Interministeriale del 12.03.2015 “*Linee guida*” (*all.to n. 13*).

57. Tant'è vero che lo stesso D.P.R. n. 263/2012 (“*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti*” - *all.to n. 14*) all'art 2 sottolinea lo “*specifico assetto didattico e organizzativo*” e “*la particolare natura dell'utenza*” (meglio definiti negli artt. 3, 4 e 5) e, al successivo art 7 fa riferimento agli “*specifici adattamenti*” relativi agli organi collegiali dei Centri d'Istruzione per gli Adulti (C.P.I.A.).

58. In altri termini, la normativa di settore tende a favorire la mobilità di soggetti che abbiano maturato esperienza al riguardo al fine di assicurare una maggior “*qualità*” ed “*efficacia dell'istruzione degli adulti*”.

59. Esistono, quindi, plurime evidenti ragioni d'urgenza nella proposizione e per



l'accoglimento del presente ricorso, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio.

* * *

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, affinché fissi l'udienza di discussione, ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento (prot. 0005973) del 02.07.2018, con il quale il MIUR ha annullato, in autotutela, il trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente Rosanna Moschetto presso Sicilia Ambito 009 e ha confermato l'assegnazione definitiva della stessa per l'anno scolastico 2018-19 presso il CTP di Montebelluna - TVCT70500Q - sede di precedente titolarità, nonché l'illegittimità di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente e, per l'effetto
- b) condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, a dar luogo al trasferimento interprovinciale della ricorrente Prof.ssa Rosanna Moschetto presso Sicilia Ambito 009 - Provincia di Catania - Istruzione per Adulti così come disposto nei precedenti provvedimenti (*cf. all.ti nn. 4, 5, 6 e 6-bis*).
- c) Spese di lite integralmente rifeuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, senza alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sui convenuti, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate dai punti dal n. 1 al n. 47 che qui si intendono integralmente riportati, espunti da giudizi e valutazioni e preceduti dalla locuzione "vero che"; si indica a teste Giuseppe Morgante di Treviso.

Si chiede, fin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte, che venissero richiesti ed ammessi, indicando a testi le



medesime persone sopra indicate per la prova diretta, con riserva di indicare ulteriori testi nei termini compatibili con il rito.

Si producono in copia i seguenti documenti: **1)** provvedimento in autotutela del 02.07.2018 prot. 0005973 MIUR; **2)** domanda di trasferimento; **3)** dichiarazioni allegate alla domanda di trasferimento ivi compresa quella per la determinazione dei benefici di precedenza *ex art. 23, c. 14 e 15, CCNI*; **4)** Decreto Prot. 5748 del 27.6.2018 Ufficio Scolastico Treviso; **5)** Notifica trasferimento del 28.6.2018 prot. 003616; **6)** Decreto Prot. 11378 dell'Ufficio Scolastico di Catania di pubblicazione dei trasferimenti; **6-bis)** Elenco dei trasferimenti; **7)** Contratto di locazione; **8)** disdetta locazione; **9)** Richiesta tentativo di conciliazione; **10)** diffida 9.7.2018 all'Ufficio Scolastico di Catania; **11)** CCNI 2017; **12)** O.M. 9.3.2018 n. 207; **13)** D.I. 12.03.2015; **14)** D.P.R. 263/2012.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

* * *

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 lett. O) DPR 28.12.2000 n. 445, il valore della causa ed indeterminato e, pertanto, il contributo unico unificato dovuto è pari a €259,00

* * *

Con osservanza

Treviso, li 28 luglio 2018

Avv. Cristiano Dalla Torre

